

COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

(Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 17.07.2003)

ART. 1 = AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei criteri per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari per iniziative ed attività di rilevanza comunale finalizzate:
 - a) alla promozione culturale nei suoi molteplici linguaggi (libri, stampe, arte, cinema, fotografia, musica, spettacoli, esposizioni,...);
 - b) alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, storico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali e dei prodotti tipici del territorio;
 - c) alla promozione turistica di interesse locale;
 - d) alla diffusione della pratica sportiva quale strumento per il miglioramento delle condizioni di vita fisica e psichica, nonché delle relazioni sociali;
 - e) alla tutela e sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni.
2. L'Amministrazione Comunale può decidere di collaborare direttamente a dette iniziative concedendo il proprio patrocinio.

Art.2=SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari le associazioni e gli enti senza scopo di lucro che svolgono la loro attività nel territorio comunale e che, per finalità statutaria, operano nei settori della cultura, dello sport, del turismo, dell'assistenza sociale, delle attività produttive.
2. Eccezionalmente e per documentate motivazioni, soggetti beneficiari possono essere anche soggetti privati, che svolgano attività/iniziativa di particolare rilevanza per le finalità di cui all'art.1

Art.3= PROCEDURA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

1. I soggetti interessati alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari di cui all'art.1, comma 1, devono presentare entro la fine del mese di febbraio di ogni anno all'Amministrazione Comunale specifica domanda, in conformità allo schema predisposto dagli uffici comunali. Nella domanda dovranno essere indicati i dati identificativi (anagrafici e fiscali) dell'associazione o ente, del relativo rappresentante legale e le finalità statutarie perseguite. Alla domanda deve essere allegato un programma delle attività che ne specifichi il periodo, la durata, il luogo di svolgimento, le modalità di organizzazione, i soggetti coinvolti, i costi preventivati, il potenziale bacino d'utenza o di interesse.
2. L'Amministrazione esaminerà le domande pervenute entro la scadenza di cui al comma 1 alla stregua dei seguenti criteri:
 - Valutazione dell'interesse pubblico dell'attività in termini di qualità dell'iniziativa, potenziale numero dei partecipanti, promozione dell'immagine del territorio e delle sue specificità;
 - Capacità di autofinanziamento delle attività;
 - Durata delle attività.
3. Entro la data del 30 aprile, la Giunta Comunale, previo parere della Commissione Consiliare competente, definisce il piano di riparto dei contributi tra i soggetti richiedenti, le cui iniziative sono ritenute meritevoli di ammissione a contribuzione.
4. I contributi sono concessi con provvedimento del Responsabile di Settore competente.

Art.4= TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. Sono equiparati ai contributi economici i seguenti vantaggi che l'Amministrazione Comunale può decidere di attribuire, in sostituzione o congiuntamente ai primi:

F:\SEGREGRE\Regolamenti-Statuto\Regolamento comunale concessione contributi.doc

- Spedizione inviti;
- Concessione gratuita sale pubbliche;
- Utilizzo gratuito di attrezzature mobili ed arredi di proprietà del comune;

2. Solamente le iniziative/attività promosse dall'Amministrazione Comunale possono beneficiare altresì dell'espletamento diretto da parte dell'Amministrazione comunale di specifici servizi con proprio personale dipendente.

Art.5= MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo avviene a consuntivo, da parte del responsabile di settore, previa presentazione del rendiconto dell'attività svolta o comunque dimostrazione della spesa sostenuta.
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta superi il preventivo presentato al Comune, la misura del contributo rimane inalterata rispetto a quella predeterminata in sede di concessione.
3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta si inferiore al preventivo presentato al Comune, il contributo verrà erogato in misura proporzionalmente ridotta.

Art.6=REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - Mancato svolgimento delle attività/iniziativa;
 - Svolgimento di una iniziativa di tipologia diversa rispetto a quella indicata nella domanda ed ammessa a contributo;
 - Mancato rispetto delle clausole e modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 7=CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. La Giunta Comunale può concedere in via straordinaria e previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie, contributi per attività e iniziative di interesse pubblico, non previste nel piano annuale dei contributi ordinari, per le quali non sia stato possibile presentare domanda entro la data di cui al precedente art. 3 e purché siano riconducibili alle finalità indicate nell'art.1.
2. La domanda di contributo straordinario deve essere formulata con le modalità previste dal precedente art. 3.
3. La procedura e le modalità di erogazione dei contributi straordinari sono anche stabilite dal precedente art. 5.

Art.8=RESPONSABILITA' DELL'ATTIVITA' SVOLTA

1. La concessione del contributo, sovvenzione, sussidio o ausilio finanziario non implica in alcun caso responsabilità, diretta o indiretta, dell'Amministrazione Comunale nelle attività svolte, la quale fa capo esclusivamente al soggetto organizzatore.
2. Ugualmente, tutti gli adempimenti e responsabilità giuridiche ed economiche in merito alle iniziative ed attività ammesse a contribuzione comunale permangono esclusivamente a carico del soggetto organizzatore.
3. Per le iniziative/attività patrocinate dal Comune, il Comune è responsabile solo per le parti e gli aspetti di diretta attinenza alle sue competenze ed impegni, così come risultano specificamente indicati nell'atto di concessione del patrocinio.

Art.9= CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. A seguito dell'istituzione e dell'operatività del Registro Comunale delle associazioni di promozione sociale, costituirà condizione per accedere a contributo l'iscrizione nel Registro.